

N. 00506/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01260/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2014, proposto da:
Associazione Lega Per L'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus e
Federazione Italia Pro Natura, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Claudio
Linzola e Lorenzo Carmelo Platania, con domicilio eletto presso Mario
Barioli in Venezia-Mestre, piazzetta Zorzetto, 1;

contro

Comune di Verona;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco del Comune di
Verona n. 41 del 25.09.2014 avente ad oggetto: "Azioni verso gli animali
selvatici allo stato brado che determinano pericoli per la sicurezza";
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente;

Visto l'art. 56 cod. proc. amm. ed in specie i commi 2 e 5;

Considerato:

che l'ordinanza contingibile ed urgente della quale si chiede la sospensione inaudita altera parte consente per 90 giorni, nel Comune di Verona, l'uso di armi anche da fuoco per l'abbattimento di lupi e cinghiali in prossimità delle abitazioni, col solo limite di avere un'autorizzazione alla detenzione delle armi e di rispettare gli artt. 52 e 54 c.p.;

Vista la nota dell'I.S.P.R.A. del 25.9.2014 in atti;

Rilevato che sussiste il requisito del periculum in mora sia in quanto alcune generiche segnalazioni di danni ad animali da parte di lupi e a cose da parte di cinghiali non bastano a motivare una situazione di necessità ed urgenza sia in quanto il danno derivante anche alle persone dall'uso di armi da fuoco vicino alle abitazioni, con i soli limiti predetti, è superiore ai danni che l'ordinanza intende prevenire;

Rilevato, ad un primo sommario esame, che appare sussistere inoltre il requisito del fumus boni iuris, in quanto:

Non è provata nell'area comunale, e neppure nella zona del Lessina, una situazione contingibile ed urgente di pericolo derivante dalla presenza di lupi o cinghiali (v. art. 54, c. 4; T.U.E.L. e v. C.d.S., V, n. 4968/12), essendo, al contrario, assente la prova di aggressioni alle persone sin dall'anno 1825;

Si autorizza l'uso di armi da fuoco fuori dai limiti posti dalla normativa amministrativa e dai piani faunistico-venatori, in specie per abbattere specie protette, mentre il richiamo ai limiti del diritto di legittima difesa (a. 52 c.p.) e dello stato di necessità (a. 54 c.p.) è pleonastico ed in

conferente;

Si viola la legge n. 157/92, all'art. 19, c. 2°, che dispone che il controllo sulla fauna selvatica è previamente esercitato con mezzi ecologici, su parere dell'I.S.P.R.A., mentre è possibile autorizzare l'abbattimento della fauna solo in caso di loro inefficacia; nonché, all'art. 26, c. 1°, che dispone che gli eventuali danni prodotti dalla fauna selvatica devono essere risarciti da un fondo regionale; nonché infine, all'art. 21, che vieta esplicitamente l'uso di armi nelle vicinanze dei luoghi abitati;

Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere la richiesta cautelare provvisoria, in attesa della prima camera di consiglio disponibile, prevista per il 5.11.2014;

Ritenuto che è onere della parte ricorrente di provvedere al deposito, entro la predetta data, della prova dell'avvenuta notifica del ricorso;

P.Q.M.

ACCOGLIE

l'istanza di emissione di provvedimento cautelare urgente, sospendendo l'efficacia dell'impugnato provvedimento fino alla data della camera di consiglio, fissata fin da ora per il 5 novembre 2014;

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia il giorno 7 ottobre 2014.

Il Presidente
Giuseppe Di Nunzio

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 08/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)